



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

NUORO

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

II CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

E

1

L'operatore economico _____
con sede legale in _____, C.F.: _____.

Oggetto: Servizio di sfalcatura aree di pertinenza consortile
nel Comprensorio irriguo della Media valle del Tirso.

Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di concorrenti costituiti in consorzi, il documento deve essere prodotto e sottoscritto, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del Consorzio. Nel caso di concorrenti costituiti da Reti Temporanee di Imprese (R.T.I.) o da Consorzi non ancora costituiti, il patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, i predetti R.T.I. o il Consorzio).

PREMESSO

- Che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- Che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- Che, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di integrità" sia da parte dei partecipanti alla procedura di gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni livello dell'espletamento della procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto e/o convenzione;

In osservanza con quanto previsto:

- dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - art. 1, comma 17 che prevede "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 del 11/09/2013, aggiornato con determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 e con delibera ANAC n.831 del 03/08/2016;
- della deliberazione della Giunta Regionale n.30/15 del 16 giugno 2015, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l'adozione dei Patti di Integrità, ai sensi del citato dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, da applicarsi da parte delle stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, quale strumento della corruzione;
- dai vigenti Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza ed integrità del Consorzio;

2

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno all'Ente nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.50/2016.
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione richiesta dal bando di gara/lettera di invito da ciascun offerente, per lavori, forniture e servizi. L'assenza di questo documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.
- 4) Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto/convenzione stipulato con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per lavori, forniture e servizi.
- 5) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
- 1) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.
- 2) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice del personale della Regione Autonoma della Sardegna ed al Codice di comportamento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della Legge n. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Consorzio;
 - g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 3) La mancata presentazione di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.
- 4) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

3

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

- 1) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice:
 - a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna e del Consorzio stesso, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite, nel proprio Piano Triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Consorzio;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Consorzio;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
- 2) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Articolo 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) Il sottoscritto operatore economico è consapevole che, nel caso di violazione, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) l'escussione totale o parziale dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (garanzia provvisoria) od ai fini della sottoscrizione del contratto di affidamento (garanzia definitiva);
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni;
 - f) la segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora in cui si configurino fattispecie di reato.
- 2) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 3) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale individua le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento (garanzia provvisoria, garanzia definitiva), l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2, del D.Lgs. n.104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal Consorzio stesso per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d) e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal medesimo Consorzio per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
- 5) Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1, lett. c) del presente articolo.
- 6) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ed i concorrenti sarà devoluta al Tribunale di Nuoro, competente per territorio.

- 7) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicino il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante del Consorzio le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistleblowing di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.30/15 del 16 giugno 2015 e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

Articolo 5

Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto e/o assegnato a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.

Luogo e data

L'operatore economico

per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
